

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1999 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2015

recante modifica del regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 978/2014 ⁽³⁾, stabilisce che il contingente di pesca per lo sgombro (*Scomber scombrus*) nelle zone CIEM VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (in appresso «contingente di pesca per lo sgombro») assegnato alla Spagna per il 2014 sia oggetto di una detrazione di 5 989 tonnellate a seguito del superamento del contingente nel 2010.
- (2) Il regolamento (UE) n. 165/2011 prevede inoltre che, sempre a seguito del superamento del contingente nel 2010, il contingente di pesca per lo sgombro assegnato alla Spagna per il 2015 e, se del caso, per gli anni successivi, sia oggetto di una detrazione di 9 747 tonnellate.
- (3) Il 30 marzo 2015 le autorità spagnole hanno informato la Commissione che il loro contingente di pesca per lo sgombro per il 2014 non era stato completamente utilizzato e le hanno chiesto di tenere conto del quantitativo non utilizzato al fine di ridurre le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 per il 2015.
- (4) Allo stesso tempo la Spagna aveva chiesto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽⁴⁾, che, entro i limiti indicati nel medesimo regolamento, una parte del contingente di pesca per lo sgombro ad essa assegnato per il 2014 fosse riportata al 2015.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GUL 48 del 23.2.2011, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 978/2014 della Commissione, del 16 settembre 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GUL 275 del 17.9.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3).

